

## **Novità del mese di gennaio 2013**

### **LE PROCEDURE STANDARD per la VALUTAZIONE DEL RISCHIO – DVR - nelle PMI**

I **destinatari** sono quelle piccole imprese che, nel corso di questi anni (1994-2012), hanno potuto utilizzare l'autocertificazione come attestazione di aver effettuato la valutazione del rischio. Ora, le PMI hanno a disposizione una metodica *standard* per la compilazione del Documento di Valutazione del Rischio.

**È opportuno sottolineare che il termine “standard” non equivale a “semplificato”.**

Il decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 che ha fornito le procedure è apparso in *Gazzetta Ufficiale* a poche settimane dal termine entro il quale è fatto obbligo di adottarle (31 dicembre 2012).

È stato lasciato poco tempo per adottare e compilare uno strumento relativamente complesso e, comunque, impegnativo sotto il profilo degli impegni economici, delle scelte organizzative e del coinvolgimento di soggetti. Il documento predisposto è una guida per effettuare la valutazione, a prescindere dal settore, per redigere la valutazione del rischio.

**Resta inteso che il soggetto che non si sia avvalso della facoltà di auto certificare l'avvenuta valutazione, ma abbia già provveduto alla redazione del documento DVR ha già assolto compiutamente ai suoi compiti e non deve ricominciare da capo.**

**Dovrà solo mantenere in uso e aggiornare il DVR predisposto.**

I passaggi che una qualsiasi forma di valutazione del rischio deve necessariamente prevedere sono, in sintesi:

- la descrizione delle attività;
- l'individuazione dei pericoli;
- la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati
- l'identificazione delle misure di prevenzione;
- la definizione del programma di miglioramento.

L'apposizione dei nominativi dei soggetti interessati nel DVR assolve l'obbligo di nomina dei rispettivi soggetti, previa disponibilità delle rispettive, singole comunicazioni di accettazione dell'incarico.

Tutti i pericoli riconosciuti devono essere considerati e valutati attraverso l'affiancamento di misure più o meno generalizzate a livello strutturale, più o meno collettive a livello organizzativo del personale e la formulazione di misure di miglioramento più o meno prioritarie in base al crono programma. Anche in questo caso può sorgere spontaneo il sospetto che non bastino le conoscenze e le competenze “*di mestiere*” del Datore di Lavoro ma servano quelle specialistiche di professionisti della materia prevenzionistica.

Questa nuova scadenza, quindi, ha trovato quali destinatari i **Datori di Lavoro che occupano fino a dieci addetti pubblici e privati**, secondo la definizione contenuta nell'art.2, comma1, che intrattengono **rapporti di lavoro non solo subordinato ma anche equiparato**. Pertanto, per esempio, entro il 31 dicembre 2012 sono tenuti ad effettuare la VDR anche le Onlus, gli Enti sacri, le Associazioni sindacali e le Associazioni e le Fondazioni. Il presupposto di questo obbligo è, quindi, la sussistenza di almeno un rapporto di lavoro come definito con una formulazione molto ampia, in base al quale il lavoratore tutelato è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, lavora, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, il socio lavoratore e l'associato in partecipazione (d'opera).

Restano esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

A titolo esemplificativo, situazioni molto diffuse sono quelle di piccole società (S.n.c., S.a.s.) in cui sono presenti solo soci lavoratori che intrattengono unicamente rapporti con lavoratori a progetto che prestano il proprio lavoro, sia pure autonomo, nei luoghi di lavoro dello stesso. Nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgono **tirocini formativi**, il Datore di Lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico al fine di garantire la Salute e la Sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi all'attività svolta.

**Quindi restano esclusi solo i lavoratori autonomi** (art. 2222, c.c.) e le **imprese familiari** (art. 230 bis, c.c.).

L'aver previsto, dal 1° gennaio 2013, l'obbligo della redazione del DVR per tutti i Datori di Lavoro è un bene perché può spronare alla regolarizzazione coloro che hanno interpretato (erroneamente) la valutazione dei rischi come la mera redazione di questo documento e non come un processo da mettere in atto seriamente per identificare i rischi e attuare le misure di Prevenzione e Protezione necessarie.

**ENGINEERING & SERVICE**, è a disposizione per ogni ulteriore informazione.